



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sezione Seconda Civile - Lavoro**  
**ORDINANZA**

Il giudice, dott. Marco A. Pennisi,

letti gli atti del procedimento n. 2277/2021 R.G.Lav.;

rilevato che, con apposito provvedimento, l'udienza fissata per il giorno 14/03/2023, ore 09:00 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, con assegnazione del termine perentorio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

rilevate le richieste avanzate nel termine assegnato;

rilevato che parte ricorrente ha chiesto: *"1) riconoscere il valore formativo/abilitante del titolo Afam della ricorrente come i diplomi accademici, conseguiti entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99), presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati, o, comunque, accertare il valore formativo/abilitante del titolo accademico AFAM della ricorrente riconoscendo le statuizioni della legge di stabilità n. 228/2012, all'art 1, comma 107 dispone che: "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello". Il comma 107-bis ha previsto, infine, che: "il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2021". 2) Accertare e dichiarare che la ricorrente, in virtù del titolo abilitante costituito dal possesso congiunto del titolo AFAM e 24 CFU, e anche in possesso del diploma magistrale ad essere inserita nella prima fascia della classe concorsuale AJ55 -strumento musicale nella della scuola secondaria di secondo grado e della II Fascia delle Graduatorie di Istituto , GPS, della provincia di Catania, valide per gli aa. ss. 2020-2022 ; 3) accertare il diritto dell'ins. BONACCORSO ANNALISA ad essere inserita nella prima fascia della classe concorsuale AJ55 -strumento musicale nella della scuola secondaria di secondo grado e della II Fascia delle Graduatorie di Istituto , GPS, della provincia di Catania, valide per gli aa. ss. 2020-2022; 4) ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di inserire immediatamente, parte ricorrente in I fascia delle Gps e I fascia delle graduatorie di istituto e di circolo della provincia di Catania per le classi di concorso sopra indicate nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge dalla ricorrente, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, sia in via cautelare che di merito, gli effetti della decisione nel merito della controversia,*



*a tutela dell'invocato diritto della ricorrente. 5) Con condanna per parte resistente di spese ed onorari del presente giudizio";*

ritenuto che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei docenti controinteressati, non evocati in giudizio, partecipanti alle suddette graduatorie, nei cui confronti va integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c.;

ritenuto che, in merito alla richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, gli atti vadano trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per quanto di competenza;

**PQM**

assegna alla parte ricorrente un termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'integrazione del contraddittorio come indicato in parte motiva;

rimette gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per le determinazioni di competenza in ordine all'istanza ex art. 150 c.p.c.

rinvia per il prosieguo del giudizio all'udienza del giorno 20.6.2023, ore 9:00;

dispone che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine 2, dimensione 12, spaziatura 1,5;

assegna a tal fine alle parti termine perentorio sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte;

avvisa che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 ter c.p.c. sopra richiamato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 14/03/2023.

Il giudice del lavoro  
*dott. Marco A. Pennisi*